



**COMUNE DI ROMANENGO**  
Provincia di Cremona

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

*Originale*

**N. 31 del 21/12/2021**

**OGGETTO: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DEL VIGENTE REGOLAMENTO  
EDILIZIO COMUNALE**

L'anno **duemilaventuno**, addì **ventuno** del mese di **Dicembre** alle ore **18:30**, nella **Sala Consiliare del Palazzo Comunale "R. Gandelli"**, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Sindaco **Attilio Polla** il Consiglio Comunale.

N.	<u>Cognome e Nome</u>	P	A
1	POLLA ATTILIO	SI	
2	ONETA FEDERICO	SI	
3	SALVI RAFFAELE	SI	
4	MEZZADRI PIERPAOLO	SI	
5	SCHIAVINI ADA	SI	
6	ROSSI ANDREA	SI	
7	PAGANO NICOLO'	NO	SI
8	VAIRANI GIOVANNI	SI	
9	POLONINI MATTEO	SI	
10	SANGIOVANNI MARIO GIUSEPPE	SI	
11	GRECHI FILIPPO	SI	
12	GRITTI VALENTINA MICOL	SI	
13	COSTO LUCCO NICOLA	NO	SI
	<b>TOTALI</b>	<b>11</b>	<b>2</b>

Partecipa il **SEGRETARIO COMUNALE Dr. Leonardo Fiameni**.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

## **OGGETTO: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DEL VIGENTE REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE**

Il Sindaco illustra l'argomento.

Il Consigliere Sangiovanni chiede chiarimenti in merito agli allegati B) e C) citati nella proposta di deliberazione ma materialmente presenti tra la documentazione alla stessa relativa.

Il Consigliere Sangiovanni propone di deliberare limitatamente agli argomenti relativi agli allegati B) e C) nel corso della prossima seduta, una volta acquisiti e dispostane l' integrazione

Il Sindaco e il dr. Fiameni si riservano di verificare con la Responsabile dell'Area Tecnica la sussistenza eventuale degli allegati sopra citati alla proposta di deliberazione.

Gli interventi sono meglio riportati nella registrazione della presente seduta, il cui relativo CD verrà depositato presso la Casa Comunale, Ufficio Segreteria.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Visto** il vigente Regolamento Edilizio approvato con DCC 72/1982, successivamente modificato con DCC n. 36/1988, DCC n.16/1991, DCC n. 73/1999, n. 33/2017;

**Vista** la D.g.r. 24 ottobre 2018 - n. XI/695 "Recepimento dell'intesa tra il governo, le regioni e le autonomie locali, concernente l'adozione del regolamento edilizio-tipo di cui all'articolo 4, comma 1 sexies, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 38" e richiamato il punto 2 del deliberato che stabiliva che i Comuni, provvedessero alla conformazione del regolamento edilizio entro 180 giorni dall'efficacia della medesima DGR, e che, decorso detto termine, le **definizioni uniformi** e le **disposizioni sovraordinate in materia edilizia trovano diretta applicazione**, prevalendo sulle disposizioni comunali con esse incompatibili, mentre le definizioni aventi incidenza sulle previsioni dimensionali urbanistiche avranno comunque efficacia a partire dal primo aggiornamento complessivo di tutti gli atti del PGT;

**Visto** quindi l'allegato "B - DEFINIZIONI TECNICHE UNIFORMI" e l'allegato "C RICOGNIZIONE DELLE DISPOSIZIONI SOVRAORDINATE IN MATERIA EDILIZIA TROVANO DIRETTA APPLICAZIONE SUL TERRITORIO REGIONALE"

**Atteso che**, come stabilito dall'allegato D alla predetta DGR, i comuni non dovranno riportare all'interno dei propri regolamenti edilizi le DTU, limitandosi a richiamarle senza apportare modifiche;

**Vista** la LR 12/2005 s.m. e i. ed in particolare l'Art. 30. (Commissione edilizia) che così stabilisce:

*1. I comuni hanno facoltà di prevedere l'istituzione della commissione edilizia. In tal caso il regolamento edilizio comunale determina la composizione e le modalità di funzionamento della commissione edilizia ed individua gli interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica sottoposti a preventivo parere consultivo della stessa, anche nel caso di acquisizione dello stesso in via preliminare alla presentazione dell'istanza.*

**Visti** inoltre l'Art. 2 "Commissione Edilizia: compiti" e l'Art. 3 "Commissione Edilizia: composizione" del vigente Regolamento Edilizio e ravvisata la necessità di procedere ad una modifica di tali articoli ormai obsoleti;

**Vista** la proposta di modifica dei detti articoli e, più precisamente:

1) **sostituire** l'art. 2 "Commissione Edilizia: Compiti" con il seguente testo:

**“ART. 2: INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE EDILIZIA ED URBANISTICA SOTTOPOSTI A PREVENTIVO PARERE CONSULTIVO DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE**

*In relazione alle specifiche esigenze del caso, la Commissione valuta le soluzioni progettuali sotto il profilo estetico, ambientale, paesaggistico, morfologico, funzionale, costruttivo, igienico, del risparmio energetico, dell'abbattimento delle barriere architettoniche e del corretto uso delle risorse, del contenimento dell'uso del suolo nonché - solo se la relazione istruttoria presenti evidenti carenze al riguardo - la rispondenza delle opere progettate alle disposizioni di legge, degli strumenti urbanistici e del presente regolamento*

*Il parere della Commissione Edilizia, fatti salvi i casi in cui è competente la Commissione del Paesaggio, (nel caso in cui vi sia il parere della Commissione Paesaggio, il parere della commissione edilizia è facoltativo), è richiesto sui seguenti interventi:*

- *pianificazione attuativa, anche sotto forma di Permesso di Costruire Convenzionato;*
- *nuove costruzioni, ristrutturazioni edilizie ed urbanistiche. In caso di interventi o di varianti soggetti a segnalazione certificata di inizio attività o a comunicazione asseverata, la Commissione rende parere solo su eventuale richiesta del proprio Presidente o del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.”*
- *pareri preventivi su progetti preliminari;*
- *progetti che presentano soluzioni morfologiche e tipologiche difformi dall'art. 51 e 52 delle NTA del PGT;*
- *tutti gli altri casi in cui il Responsabile del procedimento ritenga opportuno richiederne il parere*
- *opere pubbliche comunali*
- *proposte di annullamento di permessi di costruire o di piani attuativi*

*La Commissione può essere chiamata - dal proprio Presidente o dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale o dall'organo competente ad adottare il provvedimento - ad esprimere parere anche sull'interpretazione, sull'attuazione e sull'opportunità di eventuali modificazioni di norme del presente regolamento o su progetti di variante (generale o parziale) del P.G.T.*

*Il parere della Commissione Edilizia è obbligatorio nei casi previsti dalla legge nonché ove sia richiesto dall'organo competente, il quale però, ove ravvisi palesi ragioni ostative connesse all'inadeguatezza del corredo progettuale o della necessaria documentazione oppure all'evidente contrasto con le norme di legge o di regolamento o con previsioni del P.G.T., può adottare il provvedimento di diniego senza la preventiva acquisizione del parere della Commissione Edilizia.*

*Su richiesta del Sindaco, dell'Assessore delegato o degli Uffici Comunali, la Commissione, nell'ambito delle proprie competenze, anche eventualmente integrata da esperti designati dall'Amministrazione, può essere chiamata ad esprimere pareri su qualunque argomento inerente il campo edilizio, architettonico, urbanistico, ambientale e di compatibilità paesaggistica.*

2. **sostituire** l'art. 3 “Commissione Edilizia: Composizione” con il seguente testo:

**“ART. 3: COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE**

*La Commissione Edilizia è l'organo ordinario di consulenza tecnica del Comune in materia edilizia, urbanistica, ambientale e paesaggistica.*

*La Commissione Edilizia è composta dai seguenti 3 membri effettivi:*


**b) 2 soggetti dotati di professionalità tecnica esperienza in materia urbanistico – edilizia** (es, architetto, ingegnere, agronomo, geologo, esperto in materie di risparmi energetico, in materia acustica, ambientale,..) risultante da curriculum individuale;

**c) 1 esperto in materia di abolizione barriere architettoniche ai sensi dell'art. 13, terzo comma, L.R. 20/2/1986 n. 6.**

*La Commissione Edilizia può essere integrata da altri 2 membri facoltativi di comprovata esperienza in materia urbanistica ed edilizia.*

*Uno dei componenti della commissione sarà eletto dagli stessi per svolgere la **funzione di Presidente**.*

*Un componente dell'Ufficio Tecnico comunale eserciterà le funzioni di segretario verbalizzante; in caso di sua assenza sarà sostituito da un membro della Commissione stessa;*



*I componenti esperti, previa valutazione dei loro curriculum, sono nominati dalla Giunta Comunale fra le persone di riconosciuta competenza in una delle seguenti materie: edilizia, urbanistica, ecologia, geologia, tutela ambientale, storia dell'arte o dell'architettura, diritto urbanistico/edilizio, botanica.*

**Per gli esperti la Giunta Comunale provvede alla nomina sulla scorta del curriculum presentato da ciascun interessato a seguito di apposito avviso pubblico.**

*I commissari (ivi compresi quelli che subentrino a seguito delle dimissioni o della decadenza di un componente) decadono con lo scioglimento del Consiglio Comunale in*

*carica al tempo della nomina dei componenti medesimi: essi, comunque continuano ad espletare le proprie funzioni sino all'intervenuta esecutività della deliberazione di rinnovo o di sostituzione, salvo quanto disposto dal comma successivo.*

*La Giunta Comunale provvede, previa comunicazione scritta all'interessato (che - nei dieci giorni successivi al ricevimento della comunicazione - può inoltrare al Sindaco eventuali deduzioni al riguardo) a dichiarare l'intervenuta decadenza dei commissari che siano risultati assenti, senza preventiva giustificazione, per tre sedute consecutive o che siano risultati assenti, ancorché giustificati, per dieci sedute nell'arco di un anno solare. La decadenza è pronunciata anche nel caso in cui sopravvenga una delle cause di ineleggibilità di cui all'ultimo comma del presente articolo. Contestualmente alla dichiarazione di decadenza la Giunta Comunale provvede alla sostituzione del commissario dichiarato decaduto, utilizzando le designazioni pervenute per la precedente nomina. Nelle more tra la comunicazione e la sostituzione, il commissario può partecipare alle riunioni della Commissione.*

*Delle eventuali dimissioni dei commissari prende atto la Giunta Comunale, che provvede, seduta stante, alla sostituzione, utilizzando le designazioni pervenute per la precedente nomina. In caso di dimissioni contestuali di più di quattro componenti, l'intera Commissione Edilizia decade e si procede al suo integrale rinnovo.*

*Non possono essere nominati commissari i dipendenti comunali, i parenti e gli affini sino al secondo grado del Sindaco o dei componenti della Giunta Comunale, le persone che siano in condizione di ineleggibilità o di incompatibilità rispetto alla carica di consigliere comunale, le persone che abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti contro la pubblica amministrazione o per reati in materia edilizia od ambientale, i professionisti che svolgono attività di consulenza per il Comune e che esercitano l'attività professionale sul territorio comunale.*

3. **aggiungere** l'art. 3bis "MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE EDILIZIA" con il seguente testo:

**"ART. 3 BIS: MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE EDILIZIA**

*Il Responsabile dell'Area Tecnica convoca le Commissione a mezzo di avviso scritto da recapitare ai commissari almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di urgenza, la convocazione può avvenire anche a mezzo sms o e-mail, da spedire almeno 24 ore prima dell'ora della riunione. La convocazione scritta non è necessaria ove la Commissione organizzi i propri lavori fissando le sedute in giorni ed a ore determinate; della relativa determinazione, deve essere data comunicazione scritta ai soli commissari assenti al momento della determinazione stessa.*

*L'elenco delle pratiche da trattare nelle singole sedute è tenuto presso l'ufficio tecnico Comunale, ove i commissari, nell'orario di apertura, possono prendere visione dei relativi fascicoli nel corso del giorno lavorativo antecedente quello della riunione.*

***Per la validità delle riunioni della Commissione Edilizia occorre la presenza di almeno tre commissari;***

***I pareri della Commissione Edilizia s'intendono validamente assunti con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale la decisione del Presidente.***

*Il voto è sempre espresso in forma palese, per alzata di mano o per appello nominale.*

*Il verbale deve contenere l'indicazione dei presenti e del voto espresso da ciascun commissario nonché la motivazione del parere; il parere difforme da quello della maggioranza deve essere motivato.*

*La motivazione deve risultare dal verbale per sunto oppure, ove l'interessato ne faccia richiesta, nel testo integrale.*

*La motivazione del voto della maggioranza è formulata su proposta del relatore o del Presidente oppure, ove il voto di quest'ultimo sia difforme, di uno dei Commissari costituenti la maggioranza.*

*I commissari debbono astenersi dal prendere parte alla trattazione ed alla votazione ed allontanarsi dall'aula, in cui si tiene la seduta, ogni qualvolta si trattino oggetti rispetto ai quali essi sono interessati, anche per ragioni professionali; l'interesse si presume quando i beni oggetti di intervento siano di proprietà o nella disponibilità di uno dei commissari o di un loro parente ed affine entro il quarto grado ovvero quando il commissario od uno dei suddetti suoi parenti ed affini sia proponente della domanda, estensore del progetto o designato come assuntore o direttore dei lavori.*

*I commissari sono tenuti ad esprimere ed a motivare il proprio voto e non possono astenersi dal voto.*

*L'ordine dei lavori è stabilito dal Presidente cui compete altresì il potere di assumere i provvedimenti necessari al regolare svolgimento dei lavori.*

*Le sedute della Commissione Edilizia non sono pubbliche e non è assentibile l'istanza, comunque motivata, di partecipare ai lavori della Commissione presentata dal richiedente i permessi e le autorizzazioni oggetto di valutazione da parte dei commissari.*

*La Commissione, con decisione assunta a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, ha facoltà di sentire uno o più esperti in specifiche materie; ha altresì facoltà, con le stesse modalità decisionali, di convocare e sentire i richiedenti i permessi e le autorizzazioni o loro delegati, anche assieme ai progettisti, e di eseguire sopralluoghi collegiali.*

**Riservandosi** di acquisire gli allegati B) e C) della D.g.r. 24 ottobre 2018- n. XI/695 al Vigente Regolamento Edilizio, che ne costituiscono parte integrante;

**Dato atto** che gli interventi sono meglio riportati nella registrazione della presente seduta, il cui relativo CD verrà depositato presso la Casa Comunale, Ufficio Segreteria.

**Con voti** n. 11, espressi all'unanimità da n. 11 consiglieri presenti e aventi diritto di voto

## **DELIBERA**

**1. di sostituire** l'art. 2 "Commissione Edilizia: Compiti" con il seguente testo:

**“ART. 2: INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE EDILIZIA ED URBANISTICA SOTTOPOSTI A PREVENTIVO PARERE CONSULTIVO DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE**

*In relazione alle specifiche esigenze del caso, la Commissione valuta le soluzioni progettuali sotto il profilo estetico, ambientale, paesaggistico, morfologico, funzionale, costruttivo, igienico, del risparmio energetico, dell'abbattimento delle barriere architettoniche e del corretto uso delle risorse, del contenimento dell'uso del suolo nonché - solo se la relazione istruttoria presenti evidenti carenze al riguardo - la rispondenza delle opere progettate alle disposizioni di legge, degli strumenti urbanistici e del presente regolamento*

*Il parere della Commissione Edilizia, fatti salvi i casi in cui è competente la Commissione del Paesaggio, (nel caso in cui vi sia il parere della Commissione Paesaggio, il parere della commissione edilizia è facoltativo) , è richiesto sui seguenti interventi:*

- *pianificazione attuativa, anche sotto forma di Permesso di Costruire Convenzionato;*
- *nuove costruzioni, ristrutturazioni edilizie ed urbanistiche. **In caso di interventi o di varianti soggetti a segnalazione certificata di inizio attività o a comunicazione asseverata, la Commissione rende parere solo su eventuale richiesta del proprio Presidente o del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.***
- *pareri preventivi su progetti preliminari;*
- *progetti che presentano soluzioni morfologiche e tipologiche difformi dall'art. 51 e 52 delle NTA del PGT;*
- *tutti gli altri casi in cui il Responsabile del procedimento ritenga opportuno richiederne il parere*
- *opere pubbliche comunali*
- *proposte di annullamento di permessi di costruire o di piani attuativi*

*La Commissione può essere chiamata - dal proprio Presidente o dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale o dall'organo competente ad adottare il provvedimento - ad esprimere parere anche sull'interpretazione, sull'attuazione e sull'opportunità di eventuali modificazioni di norme del presente regolamento o su progetti di variante (generale o parziale) del P.G.T.*

*Il parere della Commissione Edilizia è obbligatorio nei casi previsti dalla legge nonché ove sia richiesto dall'organo competente, il quale però, ove ravvisi palesi ragioni ostative connesse all'inadeguatezza del corredo progettuale o della necessaria documentazione oppure all'evidente contrasto con le norme di legge o di regolamento o con previsioni del P.G.T., può adottare il provvedimento di diniego senza la preventiva acquisizione del parere della Commissione Edilizia.*

*Su richiesta del Sindaco, dell'Assessore delegato o degli Uffici Comunali, la Commissione, nell'ambito delle proprie competenze, anche eventualmente integrata da esperti designati dall'Amministrazione, può essere chiamata ad esprimere pareri su qualunque argomento inerente il campo edilizio, architettonico, urbanistico, ambientale e di compatibilità paesaggistica.*

2. di sostituire l'art. 3 "Commissione Edilizia: Composizione" con il seguente testo:

**“ART. 3: COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE**

*La Commissione Edilizia è l'organo ordinario di consulenza tecnica del Comune in materia edilizia, urbanistica, ambientale e paesaggistica.*

*La Commissione Edilizia è composta dai seguenti 3 membri effettivi:*


*b) 2 soggetti dotati di professionalità tecnica esperienza in materia urbanistico – edilizia (es, architetto, ingegnere, agronomo, geologo, esperto in materie di risparmi energetico, in materia acustica, ambientale,..) risultante da curriculum individuale;*

*c) 1 esperto in materia di abolizione barriere architettoniche ai sensi dell'art. 13, terzo comma, L.R. 20/2/1986 n. 6.*

*La Commissione Edilizia può essere integrata da altri 2 membri facoltativi di comprovata esperienza in materia urbanistica ed edilizia.*

*Uno dei componenti della commissione sarà eletto dagli stessi per svolgere la funzione di Presidente.*

*Un componente dell'Ufficio Tecnico comunale eserciterà le funzioni di segretario verbalizzante; in caso di sua assenza sarà sostituito da un membro della Commissione stessa;*



*I componenti esperti, previa valutazione dei loro curriculum, sono nominati dalla Giunta Comunale fra le persone di riconosciuta competenza in una delle seguenti materie: edilizia, urbanistica, ecologia, geologia, tutela ambientale, storia dell'arte o dell'architettura, diritto urbanistico/edilizio, botanica.*

*Per gli esperti la Giunta Comunale provvede alla nomina sulla scorta del curriculum presentato da ciascun interessato a seguito di apposito avviso pubblico.*

*I commissari (ivi compresi quelli che subentrino a seguito delle dimissioni o della decadenza di un componente) decadono con lo scioglimento del Consiglio Comunale in carica al tempo della nomina dei componenti medesimi: essi, comunque continuano ad*



*espletare le proprie funzioni sino all'intervenuta esecutività della deliberazione di rinnovo o di sostituzione, salvo quanto disposto dal comma successivo.*

*La Giunta Comunale provvede, previa comunicazione scritta all'interessato (che - nei dieci giorni successivi al ricevimento della comunicazione - può inoltrare al Sindaco eventuali deduzioni al riguardo) a dichiarare l'intervenuta decadenza dei commissari che siano risultati assenti, senza preventiva giustificazione, per tre sedute consecutive o che siano risultati assenti, ancorché giustificati, per dieci sedute nell'arco di un anno solare. La decadenza è pronunciata anche nel caso in cui sopravvenga una delle cause di ineleggibilità di cui all'ultimo comma del presente articolo. Contestualmente alla dichiarazione di decadenza la Giunta Comunale provvede alla sostituzione del commissario dichiarato decaduto, utilizzando le designazioni pervenute per la precedente nomina. Nelle more tra la comunicazione e la sostituzione, il commissario può partecipare alle riunioni della Commissione.*

*Delle eventuali dimissioni dei commissari prende atto la Giunta Comunale, che provvede, seduta stante, alla sostituzione, utilizzando le designazioni pervenute per la precedente nomina. In caso di dimissioni contestuali di più di quattro componenti, l'intera Commissione Edilizia decade e si procede al suo integrale rinnovo.*

*Non possono essere nominati commissari i dipendenti comunali, i parenti e gli affini sino al secondo grado del Sindaco o dei componenti della Giunta Comunale, le persone che siano in condizione di ineleggibilità o di incompatibilità rispetto alla carica di consigliere comunale, le persone che abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti contro la pubblica amministrazione o per reati in materia edilizia od ambientale, i professionisti che svolgono attività di consulenza per il Comune e che esercitano l'attività professionale sul territorio comunale.*

**3. di aggiungere** l'art. 3bis "MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE EDILIZIA" con il seguente testo:

***"ART. 3 BIS: MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE EDILIZIA***

*Il Responsabile dell'Area Tecnica convoca le Commissione a mezzo di avviso scritto da recapitare ai commissari almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di urgenza, la convocazione può avvenire anche a mezzo sms o e-mail, da spedire almeno 24 ore prima dell'ora della riunione. La convocazione scritta non è necessaria ove la Commissione organizzi i propri lavori fissando le sedute in giorni ed a ore determinate; della relativa determinazione, deve essere data comunicazione scritta ai soli commissari assenti al momento della determinazione stessa.*

*L'elenco delle pratiche da trattare nelle singole sedute è tenuto presso l'ufficio tecnico Comunale, ove i commissari, nell'orario di apertura, possono prendere visione dei relativi fascicoli nel corso del giorno lavorativo antecedente quello della riunione.*

***Per la validità delle riunioni della Commissione Edilizia occorre la presenza di almeno tre commissari;***

***I pareri della Commissione Edilizia s'intendono validamente assunti con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale la decisione del Presidente.***

*Il voto è sempre espresso in forma palese, per alzata di mano o per appello nominale.*

*Il verbale deve contenere l'indicazione dei presenti e del voto espresso da ciascun commissario nonché la motivazione del parere; il parere difforme da quello della maggioranza deve essere motivato.*

*La motivazione deve risultare dal verbale per sunto oppure, ove l'interessato ne faccia richiesta, nel testo integrale.*

*La motivazione del voto della maggioranza è formulata su proposta del relatore o del Presidente oppure, ove il voto di quest'ultimo sia difforme, di uno dei Commissari costituenti la maggioranza.*

*I commissari debbono astenersi dal prendere parte alla trattazione ed alla votazione ed allontanarsi dall'aula, in cui si tiene la seduta, ogni qualvolta si trattino oggetti rispetto ai quali essi sono interessati, anche per ragioni professionali; l'interesse si presume quando i beni oggetti di intervento siano di proprietà o nella disponibilità di uno dei commissari o di un loro parente ed affine entro il quarto grado ovvero quando il commissario od uno dei suddetti suoi parenti ed affini sia proponente della domanda, estensore del progetto o designato come assunto o direttore dei lavori.*

*I commissari sono tenuti ad esprimere ed a motivare il proprio voto e non possono astenersi dal voto.*

*L'ordine dei lavori è stabilito dal Presidente cui compete altresì il potere di assumere i provvedimenti necessari al regolare svolgimento dei lavori.*

*Le sedute della Commissione Edilizia non sono pubbliche e non è assentibile l'istanza, comunque motivata, di partecipare ai lavori della Commissione presentata dal richiedente i permessi e le autorizzazioni oggetto di valutazione da parte dei commissari.*

*La Commissione, con decisione assunta a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, ha facoltà di sentire uno o più esperti in specifiche materie; ha altresì facoltà, con le stesse modalità decisionali, di convocare e sentire i richiedenti i permessi e le autorizzazioni o loro delegati, anche assieme ai progettisti, e di eseguire sopralluoghi collegiali.*

Letto confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
Attilio Polla

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr. Leonardo Fiameni

---

**ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE**

Si attesta:

che copia della presente deliberazione viene pubblicata ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 8 giugno 2009 n. 69, nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico il \_\_\_\_\_ ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi al n.

Romanengo,

Responsabile della Pubblicazione  
Pagetti Tiziana

---

**ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ -

Il Responsabile del Procedimento  
Pagetti Tiziana

---